

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati: N. _____ del _____ di L. _____ del _____ di L. _____ Il Ragioniere _____	COMUNE DI CALATABIANO Provincia di Catania DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 08 del <u>30</u> .01.2014
--	---

OGGETTO: Collegamento telematico per la consultazione on line della banca dati anagrafica del Comune di Calatabiano da parte di pp. aa. e di gestori di pubblici servizi ai sensi degli artt. 50 e 58 C.A.D. approvato con D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. ed ii.. Approvazione schema di convenzione per la fruibilità della B.D.A., individuazione delle categorie dei soggetti convenzionabili, affidamento incarico all'Ufficio competente.

L'anno duemilaquattordici, il giorno tre, del mese di gennaio, alle ore 20,10 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1 INTELISANO dr. GIUSEPPE	Sindaco	X	
2 MOSCHELLA dr. ing. ANTONINO	Vicesindaco	X	
3 FRANCO FRANCESCO	Assessore		X
4 SAMPERI dr.ssa CHIARA	Assessore	X	
5 SAMPERI SALVATORE	Assessore	X	

Non sono intervenuti i Sigg.: Franco Francesco.

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott. ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

DELIBERA

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

() aggiunte /integrazioni: _____

() modifiche/sostituzioni : _____

() Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.


(1) segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 5 DEL 24/01/2011
sottoposta ad approvazione della Giunta Comunale


OGGETTO: Collegamento telematico per la consultazione on line della banca dati anagrafica del Comune di Calatabiano da parte di pp. aa. e di gestori di pubblici servizi ai sensi degli artt. 50 e 58 C.A.D. approvato con D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. ed ii.. Approvazione schema di convenzione per la fruibilità della B.D.A., individuazione delle categorie dei soggetti convenzionabili, affidamento incarico all'Ufficio competente.

PROPONENTE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANAGRAFE

Rosaria Nocciola



RICHIAMATI

- il quadro giuridico che disciplina la tenuta degli archivi anagrafici della popolazione residente, l'accesso ai medesimi, il rilascio di informazioni sotto forma di certificazioni, risultanze ed estrazione di elenchi, la creazione di banche dati informatiche e le modalità per il loro interscambio ed, in particolare, la seguente normativa:
 - legge n. 1228/1954, recante "*Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*";
 - *Regolamento anagrafico* approvato con d.P.R. n. 223/1989 e, specificamente, gli articoli 33 (Certificati anagrafici), 34 (Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici), 35 (Contenuto dei certificati anagrafici), 37 (Divieto di consultazione delle schede anagrafiche);
 - successive integrazioni in materia di realizzazione dell'I.N.A. (*Indice Nazionale delle Anagrafi*) e del S.A.I.A. (*Sistema di accesso e interscambio anagrafico*), rispettivamente introdotte con leggi n. 26/2001 e n. 88/2005;
 - legge n. 240/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", con particolare riguardo all'art. 18, in materia di acquisizione d'ufficio delle informazioni relative a stati, fatti e qualità attestati in documenti in possesso di pubbliche amministrazioni;
 - legge n. 63/1993 (art. 2) e D.P.C.M. 05.05.1994 (art. 4), il cui combinato disposto consente l'attivazione di collegamenti telematici tra gli uffici anagrafici comunali che utilizzano banche dati informatizzate ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, che erogano servizi di pubblica utilità o che sono preposti all'informazione statistica pubblica, a condizione che i dati oggetto di scambio rispondano alle esigenze degli adempimenti istituzionali dei singoli organismi;
 - legge n. 127/1997 ("*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*"), art. 5, che sollecita i Comuni a favorire, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati e documenti – anche attraverso sistemi informatici e telematici – tra gli archivi anagrafici, le altre pubbliche amministrazioni ed i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone;
 - D. Lgs. n. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*), che all'art. 12 stabilisce: "Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale";
 - d.P.R. n. 445/2000 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), e specificamente le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà (artt. 46 e 47), nonché di controlli sulla veridicità delle medesime (art. 71);
 - circolare 26.02.2002 n. 3 del Ministero dell'Interno ("*Autorizzazioni per la realizzazione di collegamenti, tramite terminale, tra le anagrafi comunali e gli enti previsti dal DPR n. 223/1989*"), con la quale si dispone che, a seguito dell'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 37 del d.P.R. n. 223/1989, operata dall'art. 77 co. 2 del d.P.R. n. 445/2000, l'ufficiale di anagrafe autorizza direttamente – essendo venuto meno l'obbligo di autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno – i collegamenti di tipo telematico con gli organismi esercitanti attività di prelievo contributivo o fiscale o eroganti servizi di pubblica utilità, a condizione che non venga trattenuto alcun dato anagrafico da parte degli enti collegati, al fine di evitare la duplicazione delle anagrafi stesse e che vengano rispettate le disposizioni dettate a tutela della protezione dei dati personali;
 - D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- D. Lgs. n. 82/2005 (CAD, *Codice dell'Amministrazione Digitale*) e le sue successive modifiche ed integrazioni, e specificamente gli artt. 50 e 58 che rispettivamente stabiliscono: “*I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo [...] Qualunque dato tratto da una pubblica amministrazione [...] è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima*”; “*Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.*”;
- *Prescrizioni a tutti i Comuni sulla gestione delle Anagrafi*, emanate dal Garante per la protezione dei dati personali in data 06.10.2005 (G.U.R.I. n. 248 del 24.10.2005), che confermano il divieto di consultazione diretta da parte di soggetti estranei al servizio, dei dati della popolazione riportati nelle schede anagrafiche (ancorché informatizzate); ribadiscono il vincolo tra l'autorizzazione all'accesso e lo svolgimento di funzioni di pubblica utilità; prescrivono all'ufficiale di anagrafe – quali condizioni per consentire l'accesso telematico – la verifica dei requisiti soggettivi e delle finalità del richiedente, la tutela differenziata dei singoli atti e documenti, il tracciamento delle operazioni di collegamento, l'esclusione dell'acquisizione diretta di elenchi, l'applicazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*);
- *Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni* ex art. 58, co. 2, del C.A.D., adottate da DigitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione) il 22.04.2011, contenenti indicazioni riguardo al contenuto delle suddette convenzioni, in ordine, in particolare, al mantenimento della titolarità dei dati in capo all'amministrazione certificante, alle garanzie fornite dall'amministrazione richiedente l'accesso alle banche dati, all'individuazione delle responsabilità del fruitore, alla durata della convenzione, alle modalità di accesso e di individuazione dei responsabili del trattamento, alle misure di sicurezza, alla tutela della privacy;
- L. n. 183/2011 (*Legge di stabilità 2012*), il cui art. 15 ha modificato gli artt. 40, 41, 43, 44 bis, 72 e 74 del d.P.R. n. 445/2000, introducendo, a partire dall'01.01.2012, una serie di misure rivolte alla completa “*decertificazione*” del rapporto tra pubblica amministrazione e privati cittadini, così articolate:

 - a) le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della p.a. ed i gestori dei pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni o dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; di conseguenza, a far data dall'01.01.2012 le amministrazioni ed i gestori non possono più accettarli né richiederli; tali comportamenti integrano, per espressa disposizione di legge, violazione dei doveri d'ufficio;
 - b) sui certificati rilasciati ai soggetti privati (gli unici rilasciabili) deve essere apposta – a pena di nullità espressamente prevista per legge – la dicitura “*Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*”. Le amministrazioni certificanti hanno l'obbligo di adottare misure idonee ad evitare la produzione di certificati nulli a causa dell'assenza della predetta dicitura; il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile del rilascio;
 - c) le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti, anche per consentire lo svolgimento di idonei controlli anche a campione, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'utenza. L'ufficio in questione è, altresì, responsabile della predisposizione delle convenzioni per l'accesso diretto ai dati tramite collegamento telematico, a norma dell'art. 58 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7.3.2005, n. 82). Le misure adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli sui medesimi sono pubblicate sul sito istituzionale delle amministrazioni certificanti;
 - d) l'acquisizione diretta (d'ufficio) dei dati e delle informazioni da parte delle pp.aa. e dei gestori di pubblici servizi è effettuata senza oneri e con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della

loro fonte di provenienza (collegamento telematico, posta elettronica certificata, fax, servizio postale), nel rispetto della riservatezza dei dati personali;

e) i controlli devono essere improntati a criteri di semplicità, economicità ed immediatezza, così che i rapporti conseguenti siano caratterizzati dal livello minimo di formalità;

f) in caso di mancato riscontro alle richieste di controllo o richieste di stati, fatti o qualità personali, il responsabile del procedimento inadempiente incorre nella violazione dei doveri d'ufficio;

- le Linee Guida per la stesura di convenzioni volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati delle Pubbliche Amministrazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 58 del C.A.D. riguardante "Modalità della fruibilità del dato", emanate con determinazione commissariale dell'Agenzia per l'Italia Digitale assunta in data 24 luglio 2013, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

CONSIDERATO CHE il Comune di Calatabiano, che assicura quotidianamente sia l'erogazione dei certificati ai cittadini, sia la trasmissione di dati ed informazioni ai soggetti abilitati all'accesso agli archivi anagrafici, di stato civile ed elettorale, ha disposto, a partire dall'1.1.2012, l'applicazione della nuova normativa, adottando le seguenti iniziative:

a) modifica del procedimento di rilascio delle certificazioni, informando al tempo stesso gli utenti dei vincoli introdotti dalla nuova disciplina e sollecitando le pp. aa. ed i gestori di pubblici servizi ad adeguare i rispettivi procedimenti alle nuove regole della "decertificazione", al duplice scopo di realizzare una stretta collaborazione tra gli attori del comparto pubblico e di evitare o quantomeno contenere i disagi ai cittadini, ai professionisti, alle imprese;

b) intensificazione dell'attività di comunicazione diretta dei dati e delle informazioni tra amministrazioni pubbliche, anche in forma massiva, in risposta a richieste d'ufficio – canale già attivo in precedenza, in alternativa al rilascio di certificati – in modo tale da far fronte all'incremento di questa modalità di trasmissione;

c) predisposizione dell'infrastruttura tecnologica per la realizzazione di accessi diretti tramite collegamenti telematici via web da postazione remota con la banca dati anagrafica, previa stipulazione di convenzioni con i richiedenti, modulando le modalità di accesso in rapporto allo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto, in modo da garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati, l'inviolabilità degli archivi, le condizioni di sicurezza nella trasmissione delle informazioni;

RITENUTO CHE l'applicazione della più avanzata tecnologia informatica e telematica alla trasmissione di flussi di dati tra soggetti appartenenti a diversi settori di attività della pubblica amministrazione ed alle imprese erogatrici di pubblici servizi possa far concretamente conseguire, pur all'interno di un quadro giuridico di rigorosa garanzia per la tutela dei dati e delle persone, rilevanti risultati in termini di semplificazione e snellimento delle procedure, decertificazione, dematerializzazione dei supporti cartacei, contenimento dei costi e dei tempi, miglioramento dei servizi, riduzione dei carichi di lavoro, risparmio di risorse;

CONSTATATO CHE la procedura di accesso telematico selettivo tramite web messa a punto dall'Ufficio Servizi Demografici, di concerto con l'Ufficio Servizi Tecnologici, risulta conforme – sotto il profilo delle modalità di attivazione, funzionamento e controllo, della verifica dei requisiti soggettivi e delle finalità del richiedente, della tutela differenziata dei singoli atti e documenti, del tracciamento delle operazioni di collegamento, dell'applicazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003 – ai vincoli del quadro giuridico-normativo, alle linee guida adottate da DigitPA, alle indicazioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali, alle misure di sicurezza in ordine alla inviolabilità ed integrità della rete informatica comunale e delle sue banche dati;

RITENUTO OPPORTUNO approvare lo schema di convenzione da stipulare con i soggetti che in ragione dei rispettivi compiti di istituto ovvero per effettuare attività di accertamento d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, necessitano di un collegamento telematico con la banca dati anagrafica, individuabili nelle seguenti categorie generali:

- a) Forze dell'Ordine e Guardia di Finanza;
- b) Uffici appartenenti all'autorità giudiziaria;
- c) Enti ed Uffici appartenenti alla pubblica amministrazione;
- d) Soggetti Pubblici e Privati erogatori di pubblici servizi;
- e) Organismi di diritto pubblico;

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO incaricare l'Ufficio Servizi Demografici della stipula delle convenzioni inerenti al collegamento telematico alla banca dati anagrafica;

SI PROPONE

1. DI APPROVARE lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, conforme alle sopra richiamate Linee Guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la

protezione dei dati personali, per la stesura di accordi-quadro aperti all'adesione delle Amministrazioni richiedenti, per l'attivazione di collegamenti telematici via web da postazione remota, finalizzati alla consultazione on line della banca dati anagrafica del Comune di Calatabiano da parte dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal d.P.R. n.223/1989 (*Regolamento anagrafico*), dal d.P.R. n. 445/2000 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) e dal D. Lgs. n.82/2005 (*Codice dell'Amministrazione Digitale*);

2. DI DARE ATTO CHE tali soggetti, che, in ragione dei rispettivi compiti di istituto ovvero per effettuare attività di accertamento d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, necessitano di accedere ad informazioni anagrafiche, sono individuabili nelle seguenti categorie generali:

- a) Forze dell'ordine e Guardia di Finanza;
- b) Uffici appartenenti all'autorità giudiziaria;
- c) Enti ed Uffici appartenenti alla pubblica amministrazione;
- d) Soggetti Pubblici e Privati erogatori di pubblici servizi;
- e) Organismi di diritto pubblico;

3. DI DARE ATTO, ALTRESÌ, CHE l'attivazione dei collegamenti di cui al punto 1 non comporta, a norma dell'art. 58 del D. Lgs. n. 82/2005, alcun onere a carico dei soggetti convenzionati;

4. DI INCARICARE l'Ufficio Servizi Demografici, a norma dell'art. 72 del d.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della L. n. 183/2011, della stipula delle convenzioni con i soggetti di cui al punto 2;

5. DI DARE MANDATO al medesimo Ufficio di articolare in maniera selettiva le singole convenzioni, in funzione delle necessità del richiedente, determinate dai compiti di istituto del medesimo, modulando ed integrando di conseguenza, in applicazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui al D.Lgs. n. 196/2003, la durata della convenzione e le caratteristiche tecniche del collegamento telematico: profili di abilitazione, tipologia e quantità delle informazioni consultabili, segmentazione della banca dati, interdizione della duplicazione massiva e dell'estrazione di elenchi, sottrazione all'accesso delle informazioni tassativamente escluse per legge, verifica e tracciamento delle operazioni di accesso;

6. DI DARE ATTO CHE la stipula di ogni convenzione dovrà essere comunicata a DigitPA, a norma dell'art.58 del D. Lgs. n. 82/2005, con le modalità indicate nelle Linee Guida del 24.07.2013;

7. DI STABILIRE CHE al presente schema di convenzione venga data diffusione attraverso la sua pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune di Calatabiano;

8. DI DARE ATTO CHE eventuali variazioni ed integrazioni allo schema di Convenzione allegato, che non alterino la sostanza del medesimo, potranno essere apportate con motivato provvedimento del Responsabile dell'Area Amministrativa.

**Schema di convenzione
per l'attivazione di un collegamento telematico
finalizzato alla consultazione on line
della banca dati anagrafica del Comune di CALATABIANO**

L'anno il giorno del mese di, in Calatabiano, presso la sede del Comune, Piazza Vittorio Emanuele n. 32, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, sottoscritta

tra

1., nato a, il, residente in, domiciliato per la carica presso il Comune di Calatabiano, con sede in Piazza V. Emanuele n.32, c.f. e p.i. 00462070871, il quale interviene al presente atto in rappresentanza dell'amministrazione comunale, quale Responsabile dell'Area Amministrativa giusta determinazione sindacale n. ___ del, ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. del, recante ad oggetto: *"Collegamento telematico per la consultazione on line della banca dati anagrafica del Comune di Calatabiano da parte di pp. aa. e di gestori di pubblici servizi ai sensi degli artt. 50 e 58 C.A.D. approvato con D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. ed ii.. Approvazione schema di convenzione per la fruibilità della B.D.A., individuazione delle categorie dei soggetti convenzionabili, affidamento incarico all'Ufficio competente"*;

2., nato a, il, residente in, il quale interviene in rappresentanza di [ente, ufficio, organo, soggetto erogatore, concessionario/gestore di servizio pubblico, organismo di dirittopubblico], di seguito denominato *"soggetto fruitore"*, con sede in, nella sua qualità di

premessi che

con deliberazione della Giunta Comunale n..... del, si è disposto:

- **DI APPROVARE** lo schema della presente convenzione, conforme alle Linee Guida emanate dall'Agencia per l'Italia Digitale in data 24 luglio 2013, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per la stesura di accordi-quadro aperti all'adesione delle Amministrazioni richiedenti, per l'attivazione di collegamenti telematici via web da postazione remota, finalizzati alla consultazione on line della banca dati anagrafica del Comune di Calatabiano da parte dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal d.P.R. n. 223/1989 (*Regolamento anagrafico*), dal d.P.R. n. 445/2000 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) e dal D. Lgs. n.82/2005 (*Codice dell'Amministrazione Digitale*);
- **DI INDIVIDUARE** i soggetti, che, in ragione dei rispettivi compiti di istituto ovvero per effettuare attività di accertamento d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, necessitano di accedere ad informazioni anagrafiche, nelle seguenti categorie generali:
 - Forze dell'ordine e Guardia di Finanza;
 - Uffici appartenenti all'autorità giudiziaria;
 - Enti ed Uffici appartenenti alla pubblica amministrazione;
 - Soggetti Pubblici e Privati erogatori di pubblici servizi;
 - Organismi di diritto pubblico;
- **DI DARE ATTO CHE** l'attivazione dei collegamenti di cui al punto 1 non comporta, a norma dell'art. 58 del D. Lgs. n. 82/2005, alcun onere a carico dei soggetti convenzionati;

- **DI INCARICARE** l'Ufficio Servizi Demografici, a norma dell'art. 72 del d.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della L. n. 183/2011, della stipula delle convenzioni con i soggetti di cui al punto 2;
- **DI DARE MANDATO** al medesimo Ufficio di articolare in maniera selettiva le singole convenzioni, in funzione delle necessità del richiedente, determinate dai compiti di istituto del medesimo, modulando ed integrando di conseguenza, in applicazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui al D.Lgs. n. 196/2003, la durata della convenzione e le caratteristiche tecniche del collegamento telematico: profili di abilitazione, tipologia e quantità delle informazioni consultabili, segmentazione della banca dati, interdizione della duplicazione massiva e dell'estrazione di elenchi, sottrazione all'accesso delle informazioni tassativamente escluse per legge, verifica e tracciamento delle operazioni di accesso;
- **DI DARE ATTO CHE** la stipula di ogni convenzione dovrà essere comunicata a DigitPA, a norma dell'art.58 del D. Lgs. n. 82/2005, con le modalità indicate nelle Linee Guida del 24.07.2013;
- **DI STABILIRE CHE** al presente schema di convenzione venga data diffusione attraverso la sua pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune di Calatabiano;
- **DI DARE ATTO CHE** eventuali variazioni ed integrazioni allo schema di Convenzione allegato, che non alterino la sostanza del medesimo, potranno essere apportate con motivato provvedimento del Responsabile dell'Area Amministrativa.

vista

l'istanza, acquisita al prot. n. _____ del _____, con la quale il soggetto fruitore ha chiesto di aderire alla convenzione per l'accesso on line alla banca dati anagrafica del Comune di Calatabiano, per l'esclusivo svolgimento di compiti e di fini istituzionali ed il perseguimento di adempimenti normativi nella stessa precisati;

valutata

la legittimità della richiesta, in considerazione dell'attività istituzionalmente svolta dal soggetto fruitore e delle disposizioni normative di seguito richiamate:

- legge n. 1228/1954, recante "*Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*";
- *Regolamento anagrafico* approvato con d.P.R. n. 223/1989 e, specificamente, gli articoli 33 (Certificati anagrafici), 34 (Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici), 35 (Contenuto dei certificati anagrafici), 37 (Divieto di consultazione delle schede anagrafiche);
- successive integrazioni in materia di realizzazione dell'I.N.A. (*Indice Nazionale delle Anagrafi*) e del S.A.I.A. (*Sistema di accesso e interscambio anagrafico*), rispettivamente introdotte con leggi n. 26/2001 e n. 88/2005;
- legge n. 240/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", con particolare riguardo all'art. 18, in materia di acquisizione d'ufficio delle informazioni relative a stati, fatti e qualità attestati in documenti in possesso di pubbliche amministrazioni;
- legge n. 63/1993 (art. 2) e D.P.C.M. 05.05.1994 (art. 4), il cui combinato disposto consente l'attivazione di collegamenti telematici tra gli uffici anagrafici comunali che utilizzano banche dati informatizzate ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, che erogano servizi di pubblica utilità o che sono preposti all'informazione statistica pubblica, a condizione che i dati oggetto di scambio rispondano alle esigenze degli adempimenti istituzionali dei singoli organismi;
- legge n. 127/1997 ("*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*"), art. 5, che sollecita i Comuni a favorire, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati e documenti – anche attraverso sistemi informatici e telematici – tra gli archivi anagrafici, le altre pubbliche amministrazioni ed i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone;
- D. Lgs. n. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*), che all'art. 12 stabilisce: "Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle

informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale”;

- d.P.R. n. 445/2000 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), e specificamente le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà (artt. 46 e 47), nonché di controlli sulla veridicità delle medesime (art. 71);
- circolare 26.02.2002 n. 3 del Ministero dell'Interno (*“Autorizzazioni per la realizzazione di collegamenti, tramite terminale, tra le anagrafi comunali e gli enti previsti dal DPR n. 223/1989”*), con la quale si dispone che, a seguito dell'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 37 del d.P.R. n. 223/1989, operata dall'art. 77 co. 2 del d.P.R. n.445/2000, l'ufficiale di anagrafe autorizza direttamente – essendo venuto meno l'obbligo di autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno – i collegamenti di tipo telematico con gli organismi esercitanti attività di prelievo contributivo o fiscale o eroganti servizi di pubblica utilità, a condizione che non venga trattenuto alcun dato anagrafico da parte degli enti collegati, al fine di evitare la duplicazione delle anagrafi stesse e che vengano rispettate le disposizioni dettate a tutela della protezione dei dati personali;
- D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- D.Lgs. n. 82/2005 (CAD, *Codice dell'Amministrazione Digitale*) e le sue successive modifiche ed integrazioni, e specificamente gli artt. 50 e 58 che rispettivamente stabiliscono: “*I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione [...] Qualunque dato tratto da una pubblica amministrazione [...] è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima*”; “*Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.*”;
- *Prescrizioni a tutti i Comuni sulla gestione delle Anagrafi*, emanate dal Garante per la protezione dei dati personali in data 06.10.2005 (G.U.R.I. n. 248 del 24.10.2005), che confermano il divieto di consultazione diretta da parte di soggetti estranei al servizio, dei dati della popolazione riportati nelle schede anagrafiche (ancorché informatizzate); ribadiscono il vincolo tra l'autorizzazione all'accesso e lo svolgimento di funzioni di pubblica utilità; prescrivono all'ufficiale di anagrafe – quali condizioni per consentire l'accesso telematico – la verifica dei requisiti soggettivi e delle finalità del richiedente, la tutela differenziata dei singoli atti e documenti, il tracciamento delle operazioni di collegamento, l'esclusione dell'acquisizione diretta di elenchi, l'applicazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*);
- *Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni* ex art. 58, co. 2, del C.A.D., adottate da DigitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione) il 22.04.2011, contenenti indicazioni riguardo al contenuto delle suddette convenzioni, in ordine, in particolare, al mantenimento della titolarità dei dati in capo all'amministrazione certificante, alle garanzie fornite dall'amministrazione richiedente l'accesso alle banche dati, all'individuazione delle responsabilità del fruitore, alla durata della convenzione, alle modalità di accesso e di individuazione dei responsabili del trattamento, alle misure di sicurezza, alla tutela della privacy;
- L. n. 183/2011 (*Legge di stabilità 2012*), il cui art. 15 ha modificato gli artt. 40,41, 43, 44 bis, 72 e 74 del d.P.R. n. 445/2000, introducendo, a partire dall'01.01.2012, una serie di misure rivolte alla completa “*decertificazione*” del rapporto tra pubblica amministrazione e privati cittadini, così articolate:
 - a) le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della p.a. ed i gestori dei pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni o dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; di conseguenza, a far data dall'01.01.2012 le amministrazioni ed i gestori non

possono più accettarli né richiederli; tali comportamenti integrano, per espressa disposizione di legge, violazione dei doveri d'ufficio;

b) sui certificati rilasciati ai soggetti privati (gli unici rilasciabili) deve essere apposta – a pena di nullità espressamente prevista per legge – la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Le amministrazioni certificanti hanno l'obbligo di adottare misure idonee ad evitare la produzione di certificati nulli a causa dell'assenza della predetta dicitura; il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile del rilascio;

c) le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti, anche per consentire lo svolgimento di idonei controlli anche a campione, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'utenza. L'ufficio in questione è, altresì, responsabile della predisposizione delle convenzioni per l'accesso diretto ai dati tramite collegamento telematico, a norma dell'art. 58 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7.3.2005, n. 82). Le misure adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli sui medesimi sono pubblicate sul sito istituzionale delle amministrazioni certificanti;

d) l'acquisizione diretta (d'ufficio) dei dati e delle informazioni da parte delle pp.aa. e dei gestori di pubblici servizi è effettuata senza oneri e con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza (collegamento telematico, posta elettronica certificata, fax, servizio postale), nel rispetto della riservatezza dei dati personali;

e) i controlli devono essere improntati a criteri di semplicità, economicità ed immediatezza, così che i rapporti conseguenti siano caratterizzati dal livello minimo di formalità;

f) in caso di mancato riscontro alle richieste di controllo o richieste di stati, fatti o qualità personali, il responsabile del procedimento inadempiente incorre nella violazione dei doveri d'ufficio;

- le Linee Guida per la stesura di convenzioni volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati delle Pubbliche Amministrazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 58 del C.A.D. riguardante “Modalità della fruibilità del dato”, emanate con determinazione commissariale dell'Agenzia per l'Italia Digitale assunta in data 24 luglio 2013, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

ritenuto che

applicando tecnologie informatiche e telematiche che consentano la trasmissione di flussi di dati tra soggetti appartenenti a diversi settori di attività della pubblica amministrazione ed alle imprese erogatrici di pubblici servizi, si possano conseguire, salva ogni garanzia per la tutela della riservatezza dei dati, finalità di semplificazione e dematerializzazione, oltre che un contenimento di costi ed una riduzione di tempi e di risorse impiegate;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Il Comune di Calatabiano autorizza il soggetto fruitore sopra rappresentato, che accetta, ad effettuare accessi diretti tramite collegamento telematico via web per la consultazione della banca dati anagrafica, finalizzata all'acquisizione di dati necessari e sufficienti all'adempimento dei propri compiti istituzionali ovvero allo svolgimento di attività di accertamento d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.
2. Il venir meno di tali finalità di accesso dovrà essere immediatamente comunicato dal soggetto fruitore al Comune e darà luogo alla risoluzione della presente convenzione.
3. Limitatamente ai dati, alle informazioni ed alle risultanze oggetto della consultazione telematica, il soggetto fruitore si impegna a non richiedere al Comune di Calatabiano ulteriori forme di acquisizione d'ufficio o controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese dai cittadini residenti.

4. L'accesso diretto a dati ulteriori rispetto a quelli ai quali viene consentito l'accesso con la presente convenzione potrà essere autorizzato solo se il soggetto fruitore motiverà la propria richiesta sulla base di specifiche finalità e competenze istituzionali dichiarando, nel contempo, la pertinenza e la necessità dei dati richiesti ed a condizione che le strutture tecnologiche del Comune di Calatabiano e del soggetto fruitore lo consentano con le necessarie garanzie di sicurezza e di trasparenza.

Art. 2 – Dati oggetto della consultazione

1. Le informazioni ottenute tramite il collegamento telematico si riferiscono a cittadini residenti o comunque iscritti in anagrafe, presenti nella banca dati del Comune di Calatabiano, con esclusione di coloro che abbiano in corso un procedimento di iscrizione o variazione anagrafica.
2. La tipologia delle informazioni è determinata dal profilo di accesso del soggetto fruitore, attribuito in base alle esigenze del medesimo a fini esclusivamente istituzionali e/o perché previsti da norme di legge o regolamentari, come meglio specificati nell'istanza richiamata in premessa (cfr. allegato sub lett. C)), con cui è stato richiesto di aderire alla presente convenzione.
3. Il Comune si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai dati qualora per ragioni organizzative o tecnologiche si rendano necessarie operazioni di manutenzione o revisione dell'accesso telematico.

Art. 3 – Modalità di accesso, misure di sicurezza e riservatezza delle informazioni

1. Il Comune di Calatabiano consente l'accesso telematico, secondo il profilo di accesso autorizzato, tramite rete pubblica internet ai servizi di ricerca e consultazione anagrafica resi disponibili, in maniera segmentata e selettiva, per l'acquisizione delle informazioni contenute nella banca dati anagrafica sotto forma di visure e stampa di risultanze.
2. Le caratteristiche del collegamento sono modulate in applicazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
3. I dati consultabili tramite collegamento telematico, che per ragioni di sicurezza costituiscono una replica degli archivi della popolazione, sono costantemente sincronizzati ed aggiornati con la banca dati principale.
4. Il collegamento telematico alla banca dati anagrafica, gestito attraverso l'applicativo software denominato "Anagrafe OnLine" installato su un server della rete informatica comunale, è reso disponibile dal Comune di Calatabiano ai soggetti fruitori tramite un *web service* raggiungibile in connessione telematica crittografata e autenticata dalla rete pubblica internet. Il collegamento avviene mediante specifica assegnazione di credenziale di accesso ed autenticazione tramite utilizzo di una coppia *username/password* (quest'ultima di idoneo livello di complessità).
5. La trasmissione dei dati dalla rete informatica comunale a quella del soggetto fruitore viene effettuata tramite protocolli di sicurezza che adottano un procedimento di crittografia e autenticazione del flusso dati.
6. Il sistema è strutturato in modo da consentire accessi ad informazioni nominative relative a singoli soggetti, mediante formulazione di una *query* per ciascuna misura: è, pertanto, impossibile l'estrazione dell'intera banca dati.
7. A seguito della stipula della presente convenzione, il Comune di Calatabiano assegna al responsabile del trattamento, indicato dal soggetto fruitore, le credenziali per l'accesso al collegamento telematico, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di interrogazione della banca dati.
8. Gli accessi da parte dei soggetti autorizzati dovranno avvenire esclusivamente dagli indirizzi di rete IP di pertinenza e nell'ambito di intervalli di data e di orario predeterminati, definiti in base alle esigenze di lavoro del soggetto fruitore (c.d. controllo logico).
9. Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurante inutilizzo.
10. Il soggetto fruitore ed il responsabile del trattamento si impegnano a mantenere le credenziali segrete, a non divulgarle e a garantirne una idonea conservazione. In caso di smarrimento delle credenziali o per altre ragioni di sicurezza il responsabile del trattamento si impegna a darne immediata notizia al Comune, a richiedere la disabilitazione del collegamento e la consegna di nuove credenziali.
11. Le postazioni di lavoro allestite dal soggetto fruitore per il collegamento telematico con la banca dati comunale devono essere collocate in luogo non accessibile a terzi e poste sotto il controllo del responsabile del trattamento.

12. Qualora dalle postazioni di lavoro si registrino ripetuti tentativi falliti di autenticazione entro un ridotto intervallo di tempo, il sistema invia al Comune un avviso di potenziale tentativo di forzatura della password.
13. Il Comune di Calatabiano è legittimato a tracciare gli accessi sul proprio sistema informativo e a memorizzare le posizioni consultate, a tutela dei cittadini e del loro diritto alla privacy. Tali registrazioni, effettuate per esclusive ragioni di monitoraggio e controllo, possono essere messe a disposizione dell'autorità giudiziaria in caso di violazione delle norme vigenti.
14. Le regole organizzative e tecniche per l'accesso alla banca dati anagrafica, oggetto della presente convenzione, sono indicate nell'allegato sub lett. B).

Art. 4 – Titorità della banca dati

1. Il Comune di Calatabiano conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni contenute nella banca dati anagrafica e del relativo sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche, nonché a sopraggiunte modifiche normative.
2. La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune e non può essere duplicata. Non è consentito riprodurre o diffondere le informazioni contenute nella banca dati o utilizzarle per fini diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione.
3. Qualora dovessero intervenire modificazioni delle circostanze di fatto e di diritto, il soggetto fruitore ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, previo preavviso di almeno trenta giorni da inoltrare al Comune di Calatabiano tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
4. Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Demografici è responsabile, per conto del Comune di Calatabiano, dell'esecuzione della presente convenzione.

Art. 5 – Responsabile del trattamento

1. Il soggetto fruitore individua come responsabile del trattamento dei dati il sig., nato a, il....., residente in, in qualità di, alla cui nomina il Comune di Calatabiano provvederà con specifico atto allegato alla convenzione sub lett. A).
2. Il responsabile del trattamento si impegna a nominare gli incaricati del trattamento all'interno della propria struttura, con specifico provvedimento ed a trasmettere al Comune di Calatabiano le informazioni relative all'incaricato ed agli estremi del relativo provvedimento.
3. In caso di sostituzione del responsabile del trattamento, il soggetto fruitore si impegna a comunicare tempestivamente il nominativo del nuovo responsabile al Comune di Calatabiano che provvederà alla nomina dello stesso.

Art. 6 – Obblighi del soggetto fruitore

1. Il soggetto fruitore si impegna a:
 - utilizzare le informazioni acquisite dal titolare tramite il collegamento esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, e degli obblighi della presente convenzione, nel rispetto delle misure di sicurezza e dei vincoli di riservatezza previsti dal D.Lgs. n. 196/2003;
 - procedere al trattamento dei dati personali osservando rigorosamente le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e rispettando i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
 - non duplicare i dati resi disponibili e non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
 - cancellare i dati ottenuti dal Comune di Calatabiano non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate;
 - formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati e controllarne il corretto utilizzo;

➤ utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;

➤ comunicare tempestivamente al Comune di Calatabiano - Ufficio Servizi demografici:

a) eventuali incidenti inerenti alla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione, qualora tali incidenti abbiano impatto diretto o indiretto sui processi di sicurezza;

b) ogni modifica organizzativa e/o tecnica del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;

c) ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni), in caso di consultazione on line;

d) ogni innovazione normativa e/o organizzativa che comporti una revisione della presente convenzione. In tal caso, il Comune di Calatabiano si riserva di modificare la convenzione e le modalità di accesso ai dati sulla base delle innovazioni normative e/o organizzative intervenute.

Il soggetto fruitore, inoltre, garantisce che:

➤ non si verificheranno divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né riproduzioni in alcuna forma dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento e richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;

➤ l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a persone o soggetti che siano stati designati dal soggetto fruitore quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, appositamente formati in ordine alle responsabilità connesse al trattamento illegittimo dei dati;

➤ verrà adottata ogni misura necessaria ad evitare indebiti accessi da parte di soggetti non autorizzati, rendendo il collegamento non accessibile a soggetti terzi e uniformandosi, per quanto di propria competenza, alle disposizioni stabilite dalla legge e a quelle emanate dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di standard e sicurezza;

➤ saranno assicurate regole di sicurezza atte a garantire procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione univoca dell'utente, nonché regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza, quali, a titolo esemplificativo, l'identificazione univoca di una persona oppure processi di emissione e distribuzione agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;

➤ nel caso le credenziali siano costituite da una coppia ID/password, devono essere previste politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196/2006 e la procedura di autenticazione dell'utente deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata;

➤ in caso di cooperazione applicativa, i servizi resi disponibili saranno esclusivamente integrati con il proprio sistema informativo e non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica.

Art. 7 – Responsabilità

1. Il Comune di Calatabiano è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per:

a) la corretta applicazione da parte del soggetto fruitore delle misure di sicurezza e dei vincoli di riservatezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003;

b) i danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati acquisiti tramite collegamento telematico con la banca dati anagrafica;

c) i danni derivanti da interruzioni o ritardi nella elaborazione o trasmissione dei dati.

Il soggetto fruitore si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute nel rispetto della normativa vigente, assumendosi ogni responsabilità in ordine all'utilizzo o al trattamento improprio o illecito ed alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando al riguardo il Comune di Calatabiano da ogni responsabilità.

Art. 8 – Oneri economici

1. L'accessibilità e la fruibilità in rete di dati dell'archivio anagrafico non prevede oneri economici se non quelli per l'interconnessione ad internet da parte delle amministrazioni richiedenti.

Art. 9 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo esplicito per la medesima durata.
2. Qualora non siano rispettate le condizioni in essa previste o si verifichino eventi che motivino l'interruzione del collegamento telematico e la cessazione della comunicazione dei dati, il Comune di Calatabiano si riserva la possibilità di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata al soggetto fruitore, con preavviso di 15 giorni lavorativi.

Art. 10 – Foro competente

1. Per la definizione di controversie di qualsiasi natura che non si siano potute definire in via amministrativa è competente a giudicare il foro di Catania.

Art. 11 – Comunicazione

1. La stipula della presente convenzione, conforme alle Linee Guida del 24.07.2013, sarà comunicata a cura del Comune di Calatabiano a DigitPA, a norma dell'art. 58 del D. Lgs. n. 82/2005, con le modalità indicate nelle Linee Guida.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Calatabiano

Per il soggetto fruitore

.....

.....

Si sottoscrivono, specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le clausole contenute nell'art. 7 “ Responsabilità” e nell'art. 9, co. 2, “Durata della convenzione” della presente convenzione.

Per il soggetto fruitore

.....

Nomina del Responsabile del trattamento

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, presso il Comune di Calatabiano, sito in Piazza V. Emanuele, 32, il sottoscritto _____, in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Calatabiano, C.F. 00462070871, titolare delle informazioni contenute nella banca dati demografica dello stesso Comune di Calatabiano, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visti

- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss. mm. ed ii. ed, in particolare, gli articoli 30; 34, comma 1, lett. d); 35, comma 1, lett. a) ed allegato "B";
- il Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- il d.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss. mm. ed ii.;
- il D. Lgs. n. 85/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e ss. mm. ii.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. __ del __/__/__, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione dello schema di convenzione per la fruibilità telematica della banca dati anagrafica da parte di richiedenti Pubbliche Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi, ai sensi degli artt. 50 e 58 del D. Lgs. 82/2005;
- la richiesta di accesso presentata da _____ in data __/__/__;
- la convenzione stipulata in data __/__/__, prot. n. ____, tra il Comune di Calatabiano ed il Soggetto Fruitore _____ per l'accesso telematico alla banca dati demografica del Comune di Calatabiano;

NOMINA

<i>cognome e nome</i>	
<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Codice fiscale</i>	
<i>Ruolo</i>	
<i>Indirizzo sede di lavoro</i>	
<i>Indirizzo e-mail</i>	
<i>Telefono</i>	
<i>Fax</i>	

quale Responsabile del trattamento della banca dati demografica del Comune di Calatabiano per le finalità di cui alla suddetta convenzione;

IMPARTISCE

le seguenti istruzioni da osservare nello svolgimento delle funzioni:

- garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, consapevole che qualsiasi utilizzo o trattamento improprio dei dati non conforme alla normativa vigente comporterà l'esclusiva e piena responsabilità del Soggetto Fruitore, rimanendo il Comune di Calatabiano escluso da ogni responsabilità al riguardo;
- effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare della banca dati, accettando eventuali verifiche periodiche da parte del titolare sulla puntuale osservazione delle stesse;
- accedere alla banca dati demografica del Comune di Calatabiano esclusivamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella predetta convenzione;
- rispettare gli obblighi a carico del Soggetto Fruitore per l'utilizzo dei dati, tra i quali la nomina, se necessaria, degli incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003;
- fornire e mantenere aggiornato l'elenco degli incaricati al trattamento e degli estremi dei relativi provvedimenti di incarico e trasmettere tali informazioni al Comune di Calatabiano;
- provvedere alla registrazione per l'accesso telematico alla banca dati anagrafica del Comune di Calatabiano secondo quanto stabilito dall'art.3 della convenzione e rispettando le modalità descritte nell'Allegato Tecnico B.

SCHEDA TECNICA: Descrizione dell'infrastruttura tecnologica resa disponibile dall'amministrazione per l'accesso alla banca dati anagrafica.

Il Comune di Calatabiano consente ad altre Pubbliche Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi richiedenti la consultazione attraverso applicativo web. Con questa modalità il Soggetto Fruitore accede in linea, ai fini della consultazione, alla banca dati anagrafica resa disponibile dal Comune di Calatabiano.

Caratteristiche del servizio

Il servizio di consultazione prevede:

1. accesso tramite connessione crittografata e autenticata (SSL) al database dell'anagrafe comunale mediante *web service* di consultazione disponibile sulla rete pubblica internet per l'uso da parte del Soggetto Fruitore autorizzato all'accesso attraverso un profilo predefinito;
2. registrazione degli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici dell'anagrafe comunale, comprendenti i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate.

Il Comune di Calatabiano effettuerà periodici controlli sulle registrazioni elettroniche degli accessi effettuati dal Soggetto Fruitore, finalizzati al raggiungimento dello scopo di verifica e monitoraggio.

Le registrazioni (access log) effettuate hanno caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità.

Modalità di fruizione dei dati e regole di accesso

Il modulo di consultazione Anagrafe Comunale OnLine è raggiungibile tramite apposito link dal sito istituzionale www.comune.calatabiano.ct.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Attività e procedimenti - Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati.

L'accesso ai dati avviene mediante un *web browser* inserendo le credenziali di autenticazione, costituite dalla coppia username/password, strettamente personali, rilasciate dal Comune di Calatabiano al Soggetto Fruitore.

Le misure di sicurezza prevedono che la password sia costituita da 8 caratteri alfanumerici e sia rigenerata ogni 6 mesi.

Inoltre, si forniscono le seguenti informazioni relativamente alle caratteristiche tecniche del servizio:

- a garanzia che l'accesso avvenga nei limiti delle finalità perseguite, relativamente alle sole informazioni pertinenti e non eccedenti, si descrivono le seguenti modalità di interrogazione:
 - interrogazione per chiavi di ricerca: cognome oppure cognome e nome oppure data di nascita oppure codice fiscale oppure numero identificativo individuale; se la ricerca identifica un'unica posizione questa viene mostrata a schermo pieno, altrimenti verrà visualizzata una griglia di selezione di tutte le posizioni congruenti con le chiavi inserite;

→ visualizzazione della situazione familiare del soggetto e possibilità di stampa della scheda di sintesi.

Livelli di servizio e modalità di assistenza

Il Comune di Calatabiano rende disponibile il servizio web di consultazione senza limiti orari o giornalieri.

In caso di necessità di assistenza tecnica deve essere contattato il referente dei Servizi Informativi con le modalità e negli orari indicati in calce alla presente scheda.

Il Comune di Calatabiano informa i Soggetti Fruitori, con almeno 24 ore di anticipo, in caso di prevista interruzione programmata, segnalando anche i tempi di ripristino del servizio.

Il Soggetto fruitore si impegna a comunicare al Comune di Calatabiano il nominativo del referente tecnico e le relative modalità di contatto in caso di necessità.

Regole minime di sicurezza

Il Comune di Calatabiano verifica con cadenza almeno annuale l'attualità delle finalità per cui ha concesso l'accesso al Soggetto fruitore, anche con riferimento al numero di utenze attive, inibendo gli accessi (autorizzazioni o singole utenze) effettuati al di fuori dei presupposti riconducibili all'art. 19 del Codice e quelli non conformi a quanto stabilito nella convenzione sottoscritta dal Soggetto fruitore.

All'esito di tali verifiche, in particolare, devono essere eliminati gli accessi effettuati per conoscere informazioni che, ai sensi della normativa vigente, dovrebbero essere, invece, controllate presso altri soggetti.

Si richiama a quanto previsto dall'art 6 della convenzione stipulata in merito agli obblighi del Soggetto fruitore per assicurare il corretto trattamento dei dati ed escludere il rischio di duplicazione delle basi dati realizzata anche attraverso l'utilizzo di strumenti automatizzati di interrogazione.

Uffici di riferimento:

Resp.le del servizio: *Sig.ra Rosaria Nocciola*
Istruttore amministrativo - cat. C
con funzioni di Responsabile Anagrafe
Contatti: *Palazzo Comunale, Piazza V. Emanuele, 32*
Orario di ricevimento: da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 12,00 - martedì e giovedì dalle
16,00 alle 17,30
Tel.: 095 7771027
E-mail: anagrafe@comune.calatabiano.ct.it
PEC: anagrafe@calatabianopec.e-etna.it
Fax: 095 7771080

Inserire Intestazione Amministrazione

Al Comune di Calatabiano

Piazza V. Emanuele, 32

95011 Calatabiano- CT

Alla c.a.

Responsabile Servizi Demografici

Oggetto: Richiesta di accesso alla consultazione on-line della banca dati dell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Calatabiano.

Il sottoscritto _____, legale rappresentante di _____, chiede, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. 30.12.2000 n. 445, l'accesso alla consultazione on-line della banca dati dell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Calatabiano, in quanto necessaria all'espletamento della attività istituzionale e al perseguimento degli adempimenti normativi di seguito specificati (*Indicare l'attività, specificando dettagliatamente le motivazioni per la consultazione dei dati anagrafici*):

La consultazione on-line dovrà riguardare i seguenti dati anagrafici, che sono **indispensabili, pertinenti e non eccedenti ai fini dell'espletamento dell'attività di cui sopra** (*indicare la tipologia di dati necessari: ad esempio, cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, stato di famiglia, ricerca per indirizzo, ecc.*)

il/i dipendente/i di questa Amministrazione che deve/devono essere abilitati all'accesso in argomento è/sono:

CF	Nome e Cognome	Sede	E-mail	Tel.	Fax

Per gli adempimenti di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003, si comunica il nominativo del dipendente di questa amministrazione al quale sarà affidata la responsabilità del trattamento dei dati per i procedimenti inerenti alla consultazione in oggetto:

<i>Cognome e nome</i>	
<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Codice fiscale</i>	
<i>Tuolo</i>	
<i>Indirizzo sede di lavoro</i>	
<i>Indirizzo e-mail</i>	
<i>Telefono</i>	
<i>Fax</i>	

La scrivente Amministrazione s'impegna altresì, a comunicare tempestivamente i nominativi dei dipendenti che, per vari motivi, non necessiteranno più dell'abilitazione all'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente.

_____ , li _____

Il Legale Rappresentante


PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

Calatabiano li 03.01.2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)

(1) Specificare: AMMINISTRATIVA – ECONOMICO-FINANZIARIA – TECNICA – GESTIONE ENTRATE TRIB. ED EXTRATRIB. ECOLOGIA ED AMBIENTE – SUAP - VIGILANZA

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità contabile, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi

Calatabiano li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. _____ del _____
L'Addetto

Il presente atto è stato
pubblicato all'Albo, dal
_____ al _____, con il
n. _____ del Registro
pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del
Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a
norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal
_____ al _____, e che contro la stessa non sono stati
presentati reclami.

li IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) () ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91.

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania
Copia conforme all'originale
per uso amministrativo
Calatabiano 31 GEN. 2014
IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio:

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria